



## COMUNE DI ORISTANO

*Comuni de Aristanis*

Piazza Eleonora d' Arborea n° 44, 09170

[www.comune.oristano.it](http://www.comune.oristano.it)

# ORDINANZA SINDACALE N° 17 DEL 03/05/2020

**Oggetto: MISURE DI CONTRASTO ALLA DIFFUSIONE  
PROPAGAZIONE DEL CONTAGIO DA COVID - 19**

### IL SINDACO

**Vista** la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

**Dato atto** che l'articolo 1 del DPCM 9 marzo 2020 ha esteso all'intero territorio nazionale le misure di cui all'articolo 1, comma 1, del DPCM dell'8 marzo 2020 che, in particolare, dispone in ordine agli spostamenti delle persone.

**Visto** il DPCM dell'11 marzo 2020 recante ulteriori e più stringenti disposizioni finalizzate al contenimento della diffusione del nuovo virus.

**Rilevata** l'efficacia delle suddette disposizioni anche alla luce del DPCM dell'11 marzo 2020.

**Esaminato** il decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020 recante misure per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

**Visto** il decreto legge n. 19 del 25 marzo 2020 recante Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.

**Esaminato** il DPCM del 10 aprile 2020 che estende fino al 3 maggio 2020 le misure restrittive previste per il contenimento del contagio da COVID-19 ed il relativo Allegato 1.



## COMUNE DI ORISTANO

---

**Richiamate** le ordinanze n. 5 del 9 marzo 2020, nn. 6, 7 e 8 del 13 marzo 2020, n. 9 del 14 marzo 2020, n. 11 del 24 marzo 2020, nn. 12 e 13 del 25 marzo 2020, nn. 14, 15 e 16 del 3 aprile 2020, n. 17 del 4 aprile 2020, n. 18 del 7 aprile 2020 e n. 19 del 13 aprile 2020 del Presidente della Regione Autonoma della Sardegna.

**Visto** l'art. 32 della legge n. 833/1978 che attribuisce al Sindaco, in qualità di autorità sanitaria locale, competenze in materia di adozione di provvedimenti a tutela della salute pubblica.

**Visto** l'art. 50 del D.Lgs n. 267/2000 che definisce le attribuzioni del Sindaco in relazione alla emanazione di provvedimenti contingibili ed urgenti.

**Visto** lo Statuto Comunale.

**Considerato** che dal 21 marzo 2020 al 3 aprile 2020 la situazione si era ulteriormente aggravata con un aumento esponenziale dei casi di contagio da Covid-19 che erano aumentati di oltre il 100% sull'intero territorio comunale.

**Visto** il perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID - 19.

**Rilevate** le condizioni di contingibilità e urgenza relative all'improcrastinabile necessità di provvedere alla cura e tutela della salute pubblica.

**Dato atto** che dalla data della propria precedente ordinanza sindacale n. 14 del 24 aprile 2020 ad oggi la situazione dei contagi è sensibilmente migliorata sia a livello nazionale sia a livello locale.

**Richiamate** le proprie precedenti ordinanze sindacali n. 9 del 21 marzo 2020, n. 11 del 3 Aprile 2020, n. 12 del 10 aprile 2020, n. 13 del 13 aprile 2020, n. 14 del 24 aprile 2020 e n.15 del 28 aprile 2020.

**Vista** la determinazione direttoriale del Direttore Generale dell'Agenzia Dogane Monopoli prot. 125127/RU del 23 aprile 2020 che prevede per gli esercizi per i quali non vige l'obbligo di chiusura che dal 4 maggio 2020 possa riprendere la raccolta dei giochi "Superenalotto", "Superstar" "SiVincetutto Superenalotto" "Eurojackpot", "Lotto tradizionale" e delle scommesse che implicano la certificazione da parte dell'Agenzia.

**Visto** Il DPCM del 26 aprile 2020.

**Vista** l'ordinanza del Presidente della Regione Sardegna n 20 del 2 maggio 2020.



## **ORDINA**

1. Con decorrenza dal 4 maggio 2020 e fino al 17 maggio 2020 compreso, su tutto il territorio comunale di Oristano è fatto obbligo a tutti i cittadini di rimanere nelle proprie abitazioni. Sono consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. Sono consentiti gli spostamenti per incontrare congiunti purché venga rispettato il divieto di assembramento e il distanziamento interpersonale di almeno un metro e vengano utilizzate protezioni delle vie respiratorie.
2. Negli spostamenti con veicoli di qualunque tipo è consentita la presenza di un accompagnatore esclusivamente nei seguenti casi:
  - a) spostamenti per motivi di salute, ove lo stato di salute del paziente ne imponga la necessità;
  - b) nel caso di spostamento per motivi di lavoro, purché si tratti di persone appartenenti allo stesso nucleo familiare e in relazione al tragitto da/per il luogo di lavoro di uno di essi;
  - c) spostamenti per incontrare congiunti.
3. È consentito:
  - a) svolgere individualmente, ovvero con accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti, attività sportiva o attività motoria, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività. L'attività sportiva o attività motoria è consentita non solo individualmente ma fino al numero massimo di due persone dello stesso nucleo familiare. Sono consentiti, inoltre gli spostamenti con veicoli privati finalizzati al raggiungimento di idonee aree per lo svolgimento di attività motoria/sportiva;
  - b) dalle ore 8.00 alle ore 20.00 l'accesso del pubblico ai parchi ed ai giardini pubblici con divieto assoluto di assembramento, con il mantenimento delle distanze interpersonali per le attività di cui alla lettera 3a, con il divieto assoluto di utilizzare le aree attrezzate per i giochi dei bambini che sono interdette.
4. Non è consentito svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto.
5. E' consentito accedere alle aree cimiteriali nel rispetto delle seguenti condizioni:
  - a) dovrà essere mantenuta la distanza di sicurezza interpersonale;



## COMUNE DI ORISTANO

---

- b) è vietata ogni forma di assembramento di persone; dovranno essere indossati idonei dispositivi di protezione personale (mascherine) in conformità alle disposizioni nazionali per la tutela della salute pubblica;
- c) in occasione delle operazioni di sepoltura è consentito l'accesso dei parenti e dei congiunti dei defunti da inumare/tumulare per un massimo di 15 persone e nel rispetto delle condizioni di cui sopra.

Con apposita ordinanza del Dirigente del settore Lavori pubblici e manutenzioni saranno definiti i criteri e le misure precauzionali a cui si dovranno attenere i cittadini al fine di evitare assembramenti e accedere alle aree cimiteriali in assoluta sicurezza.

- 6. E' consentita, dal 4 maggio, presso gli esercizi per i quali non vige l'obbligo di chiusura la ripresa della raccolta dei giochi "Superenalotto", "Superstar" "SiVincetutto Superenalotto" "Eurojackpot", "Lotto tradizionale" le cui attività estrazionali e di controllo verranno effettuate nel rispetto delle misure di sicurezza sanitaria - e delle scommesse che implicano la certificazione da parte del personale dell'Agenzia. L'acquirente e l'esercente devono garantire il distanziamento interpersonale e l'utilizzo di idonei dispositivi di protezione individuale.
- 7. E' consentita l'apertura dei mercati all'aperto con attività diretta di vendita di soli generi alimentari. Gli operatori commerciali del mercato all'aperto e i cittadini avranno l'obbligo di indossare i dispositivi di protezione individuale. Gli operatori commerciali, inoltre dovranno garantire che le operazioni di vendita si svolgano nel massimo rispetto delle prescrizioni dettate dal DPCM 26 aprile 2020 e dalle istruzioni riportate negli opuscoli diffusi dal Ministero della Salute e dell'Istituto Superiore di Sanità.
- 8. E' fatto obbligo a chiunque intenda accedere ad un esercizio commerciale di indossare idonea mascherina e guanti monouso, che devono essere mantenuti per l'intero periodo di permanenza all'interno della struttura.
- 9. Tutte le attività commerciali aperte al pubblico, di cui alla presente ordinanza, devono garantire l'utilizzo degli appositi dispositivi di protezione individuale e mettere a disposizione dei clienti prima e dopo l'accesso ai locali idonee soluzioni idroalcoliche per la disinfezione delle mani.
- 10. A chiunque violi il presente provvedimento verranno applicate le sanzioni di cui all'art. 4 del decreto legge n. 19 del 25 marzo 2020 conformemente a quanto stabilito nell'art. 3 del predetto decreto.
- 11. Di demandare alla Polizia Municipale il controllo del rispetto della presente ordinanza.
- 12. Di trasmettere la presente ordinanza tramite pec al Prefetto di



## **COMUNE DI ORISTANO**

---

Oristano, Autorità provinciale di pubblica sicurezza, per i seguiti di competenza in ordine alla sua esecuzione.

13. La pubblicazione del presente provvedimento presso l'Albo Pretorio e il sito istituzionale del Comune di Oristano.

Dalla Residenza Municipale, li 03/05/2020

**Sottoscritta dal Sindaco  
LUTZU ANDREA  
con firma digitale**